

INTRODUZIONE

Negli anni '80 dello scorso secolo i temi di avanguardia nel diritto del contratto, per un civilista, erano quelli degli spazi lasciati all'autonomia privata nella negoziazione del suo contenuto.

Si trattava di verificare se le norme, specie di parte generale, sia in tema di conclusione, sia di effetti del contratto, dovessero qualificarsi come imperative o fosse consentito alle parti di derogarvi. E si trattava di superare – sulla stessa lunghezza d'onda dell'opera di Sacco sul contratto del 1975, su cui la scuola civilistica milanese si è formata – vecchi dogmi e letture tralattizie di concetti, che per mera vischiosità concettuale continuavano a predicarsi come vincoli e limiti dell'autonomia privata.

E così, la pretesa inderogabilità del consenso traslativo di cui all'art. 1376 cod. civ. – di cui si era dimenticata la funzione meramente servente della autonomia privata –; e così la pretesa centralità dei rimedi risolutivi rispetto a quelli manutentivi del contratto, che portava a guardare con sospetto ogni modificazione convenzionale, in senso riduttivo, della portata degli artt. 1453 ss. cod. civ. (e, in minor misura, anche degli artt. 1463 ss. e 1467 ss. cod. civ.).

Il presupposto e la finalità di tali indagini erano quelli di riassegnare alle parti spazi di autonomia (apparentemente) preclusi dai dogmi, allorché queste negoziavano “liberamente”, per usare le parole dell'art. 1322, co. 1, cod. civ., il contenuto del contratto.

Accanto a tale fenomeno della negoziazione del contenuto del contratto acquisiva sempre più urgenza ed interesse, per il civilista, il tema del controllo della predisposizione unilaterale del contenuto nei contratti standard, allorché una parte si limita ad aderire ad un testo predisposto dall'altro. Quest'ultimo tema, è evidente, si accompagna a quello dell'asimmetria di posizioni contrattuali.

La soluzione data dal codice nelle disposizioni, in allora di avanguardia, degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. (unite alla regola interpretativa dell'art. 1370 cod. civ.), si mostrava e si mostra inadeguata.

Una prima risposta è allora venuta – anche per sollecitazione europea – dalla novellazione in tema di contratti dei consumatori, poi trasfusa in autonomo codice del consumo.

Il problema è tuttavia più esteso e si presenta anche nella contrattazione tra professionisti, formalmente di eguale *status*. E sono convinto che un'impostazione efficace di esso non possa prescindere dalla necessità di guardare anche ad altri sistemi giuridici, sia perché il controllo della predisposizione del contratto standard è perseguito, con diversi strumenti concettuali, anche nei sistemi di *common law*, sia perché altri sistemi di *civil law*, che hanno codificato successivamente al nostro, lo hanno affrontato in via generale, al di là del pur rilevante settore consumeristico.

Ecco perché lo sguardo, con metodo comparatistico, alle esperienze del *common law* nordamericano, o di alcuni codici di tradizione civilistica della costa orientale delle Americhe, può riservare anche al civilista che si occupi del diritto interno preziosi spunti e conferme, di cui si darà conto nel presente volume.